

COMUNE DI RICCIONE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

**(approvato con delibera di C.C. n. 35 del 28.12.2023)
(modificato con delibera di C.C. n. 12 del 27.03.2024)**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento**
- Art. 2 – Aliquota**
- Art. 3 – Esenzioni**
- Art. 4 – Entrata in vigore**
- Art. 5 – Disposizioni finali**

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. 15 settembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Art. 2 Aliquota di compartecipazione all'addizionale

1. Il comune di Riccione fissa la misura delle aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, differenziate, secondo criteri di progressività del sistema tributario, esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge:

Scaglioni di reddito	aliquota (%)
da 0 a 28.000,00 €	0,60
da oltre 28.000,00 a 50.000,00 €	0,75
oltre 50.000,00 €	0,80

2. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ma, in assenza di provvedimento, restano confermate quelle stabilite dal Comune per l'esercizio precedente.

Art. 3 Esenzioni

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente regolamento non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera la seguente soglia: 15 mila euro.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 2 al reddito imponibile complessivo.

Art. 4 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2024.

Art. 5 Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, il presente regolamento sarà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 20 dicembre nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.